



GIUNTA REGIONALE

Proposta di legge recante:

“Interventi regionali di promozione dell’istituzione delle Comunità Energetiche da fonti rinnovabili”

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Abruzzo, in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione di consumo di energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento a quanto previsto dalla direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, sostiene la generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile in autoconsumo al fine di decarbonizzare l’economia regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove e favorisce l’attivazione di gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili nonché l’istituzione di Comunità Energetiche rinnovabili, di seguito denominate CER, entrambi previsti e disciplinati dall’ articolo 42bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini di questa legge, e per quanto dalla stessa non previsto, ai gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e alle comunità energetiche rinnovabili (di seguito denominate CER) si applicano le definizioni e le condizioni minime previste dall’ articolo 42 bis del decreto legge n. 162/2019 e dalla relativa normativa di natura tecnica ed amministrativa di attuazione.
2. Per Comunità Energetiche si intendono enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di superare l’utilizzo del petrolio e dei suoi derivati e di favorire la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.

Art. 3

(Modalità di partecipazione e costituzione delle comunità energetica rinnovabile)

1. Alla Comunità Energetica rinnovabile (CER) partecipano persone fisiche, piccole e medie imprese, enti locali, singoli o associati nelle forme previste dalla legislazione statale vigente, che mantengono i loro diritti e doveri di clienti finali senza essere soggetti a condizioni ovvero a procedure ingiustificate e discriminatorie che ne impediscono la partecipazione alla una comunità energetica medesima.
2. Alle Comunità Energetiche possono partecipare soggetti pubblici e privati.



GIUNTA REGIONALE

3. La CER è costituita, anche su iniziativa di uno o più enti locali, i quali adottano un protocollo d'intesa, redatto sulla base dello schema-tipo predisposto dalla Giunta regionale con l'atto di cui all'articolo 7, finalizzato a sostenere la diffusione e la coerenza dei sistemi locali di produzione, consumo ed accumulo di energia.
4. La partecipazione delle imprese alla CER è consentita se essa non costituisce l'attività commerciale o professionale principale.
5. La CER mantiene la qualifica di soggetto produttore di energia se annualmente la quota dell'energia prodotta, destinata all'autoconsumo da parte dei membri o azionisti, non è inferiore al 40 per cento del totale.

Art. 4

(Attività del gruppo di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e della CER)

1. L'obiettivo primario del gruppo di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e della CER è l'autoconsumo dell'energia rinnovabile prodotta nonché eventualmente l'immagazzinamento tramite sistemi di accumulo, al fine di aumentare l'efficienza energetica e favorire la riduzione dei prelievi di energia elettrica dalla rete.
2. L'attività dei soggetti di cui al comma 1 è diretta a fornire benefici ambientali, economici e sociali agli associati ovvero, per quanto attiene alla CER, ai suoi membri o azionisti o alle aree in cui opera la comunità medesima, e non alla realizzazione di un profitto. I membri della comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all'esecuzione di attività di gestione e monitoraggio dei prelievi e degli accumuli di energia a livello locale.
3. In particolare la CER:
 - a) produce, autoconsuma ed, eventualmente, immagazzina, tramite specifici sistemi di accumulo, l'energia rinnovabile;
 - b) può stipulare accordi e convenzioni con l'Autorità di regolazione per l'energia Reti e Ambiente (ARERA) e i gestori della rete di distribuzione al fine di ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti di energia, anche attraverso la realizzazione di "smart-grid", nonché l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia,
 - c) predispone un bilancio energetico annuale;
 - d) adotta un programma triennale di interventi finalizzato a ridurre i consumi di energia.
 - e) promuove progetti di efficienza energetica, anche innovativi, a vantaggio dei membri o azionisti finalizzati al risparmio energetico nonché all'incremento dell'utilizzo delle energie rinnovabili.
4. La CER invia i documenti di cui alle lettere c) e d) al Tavolo Tecnico di cui all'articolo 6 per le finalità previste dal medesimo articolo.
5. Ogni tre anni la Giunta regionale, avvalendosi del supporto del Tavolo Tecnico di cui all'articolo 6, verifica i risultati conseguiti dalle CER operanti nel territorio regionale in termini di autoconsumo, di produzione di energia rinnovabile e di riduzione dei consumi energetici.

Art. 5

(Azioni regionali di promozione e sostegno finanziario)

1. La Regione Abruzzo promuove e favorisce l'attivazione di gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e la costituzione di CER mediante:



GIUNTA REGIONALE

- a) il sostegno finanziario alla fase di attivazione/costituzione, con particolare riferimento alla predisposizione dei relativi progetti e della documentazione e alla realizzazione degli impianti;
 - b) la rimozione di eventuali ostacoli normativi e amministrativi per il loro sviluppo;
 - c) la promozione della cooperazione con l'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ed i gestori delle reti di distribuzione per facilitare il perseguimento degli obiettivi della CER e l'accesso ai mercati;
 - d) azioni di comunicazione volte a favorire la diffusione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche sul territorio regionale, garantendo la partecipazione più ampia possibile dei consumatori;
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con l'atto di cui all'articolo 7, individua i criteri e le modalità per il sostegno finanziario di cui alla lettera a) del comma 1.

Art. 6

(Tavolo Tecnico per la riduzione dei consumi energetici)

1. La Giunta regionale, con proprio atto, istituisce un Tavolo Tecnico permanente, quale strumento idoneo a favorire il confronto e ogni possibile sinergia tra i soggetti operanti nel settore al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili.
2. Il Tavolo di cui al comma 1 è composto dai rappresentanti delle comunità energetiche operanti a livello regionale e delle associazioni di categoria, comprese quelle degli amministratori di condominio, maggiormente rappresentative a livello regionale, da rappresentanti delle società di distribuzione e gestione della rete, da un rappresentante dell'A.N.C.I. e dai dirigenti e collaboratori dei servizi regionali competenti.
3. Il Tavolo svolge le seguenti attività:
 - a) acquisisce i dati relativi alla riduzione dei consumi energetici, alla quota di autoconsumo e alla quota di utilizzo di energie rinnovabili;
 - b) promuove la risoluzione di problematiche relative alla gestione delle reti elettriche;
 - c) analizza i risultati in termini energetici conseguiti dai gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e dalle CER, sulla base rispettivamente dei risultati dell'attività di monitoraggio svolta dal GSE e dei documenti ricevuti ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 .
 - d) individua le "migliori pratiche" al fine di promuoverne la promozione e la diffusione sul territorio regionale.
4. Le modalità di costituzione e di funzionamento del Tavolo di cui al comma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale con l'atto di cui all'articolo 7.
5. La partecipazione al Tavolo tecnico è a titolo gratuito. Ai suoi componenti non spettano gettoni di presenza né rimborsi spese.

Art 7

(Disposizioni di attuazione)

1. La Giunta regionale, con proprio atto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge., sentita la competente commissione assembleare, approva:
 - a) lo schema -tipo in base al quale gli enti locali adottano il protocollo d'intesa di cui al comma 2 dell'articolo 3;



GIUNTA REGIONALE

- b) i criteri e le modalità per il sostegno finanziario diretto ai gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e alle CER di cui all'articolo 5;
- c) le modalità di costituzione e funzionamento del Tavolo Tecnico di cui all'art.6;
- d) Nel caso di risultati negativi riscontrati in sede di verifica e attuazione del documento strategico di cui all'articolo 3, le comunità energetiche non possono accedere ai finanziamenti, anche di origine statale o comunitaria, erogati dalla Regione in campo energetico e ambientale, fino al raggiungimento, entro il termine massimo di due anni, degli obiettivi indicati nel documento strategico.
- e) I risultati sono valutati sulla base dei parametri stabiliti dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Al finanziamento di questa legge possono concorrere risorse europee, statali e regionali in quanto compatibili con le finalità della legge medesima, per l'anno 2021 non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale
2. Per il finanziamento della presente legge regionale si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le future leggi di bilancio.

Art. 9

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto da questa legge, si applica la normativa europea e statale vigente in materia.
2. I contributi previsti dall'articolo 5 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
3. Gli atti emanati in applicazione delle presenti norme che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime di de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.